

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 09/06/2008 n. 2794
d.lgs 163/06 Articoli 116 - Codici 116.1

In capo alla cessionaria grava l'unico onere di dare comunicazione alla stazione appaltante dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda, lasciando poi alla discrezionalità delle singole amministrazioni chiedere quei documenti che si rendessero necessari per poter esprimere una ponderata verifica circa l'idoneità soggettiva del subentrante. Ed è ovvio che sia così, in quanto la varietà delle fattispecie concrete che possono presentarsi, di cui è emblematico il caso di specie, non consente di ridurre ad unità la tipologia della documentazione necessaria per l'accertamento.